



17780/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Presidente -

Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere -

Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI - Consigliere -

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 26/04/2022 - CC

R.G.N. 37559/2019

con 17780  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 37559-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - (omissis) , in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) ;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1474/3/2018 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il  
09/11/2018;

4400  
22

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

### **Fatti e ragioni della decisione**

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio dopo che questa Corte, con ordinanza n. 9899 del 2017 aveva annullato la precedente sentenza della stessa Commissione Tributaria Regionale della Liguria con la quale era stata rimessa in primo grado la decisione, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da (omissis) contro l'avviso di accertamento fondato su indagini bancarie relativo all'anno 2000, disponendo che l'importo del reddito ripreso dal Fisco fosse rideterminato al netto di quanto già versato a titolo di condono tombale e, per quel che più rileva in questa sede, al netto dei costi presuntivamente necessari per la produzione dei maggiori ricavi presunti, nella misura percentuale risultante dalle dichiarazioni relative agli anni precedenti, con conseguente rideterminazione delle sanzioni.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale della Liguria avrebbe errato nel riconoscere presuntivamente i costi non provati dal contribuente nell'ambito di un accertamento presuntivo.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione



finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (cfr. Cass. n.22968 del 2017; Cass. n. 21828 del 2018; Cass. n. 28808 del 2021; Cass. n. 40861 del 2021).

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, laddove, pur trattandosi nella specie di indagini bancarie, ha riconosciuto i costi sulla base di un criterio meramente presuntivo (la misura percentuale risultante dalle dichiarazioni relative agli anni precedenti), senza pretendere dal contribuente la prova di avere effettivamente sostenuto quei costi; per cui la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022

Il Presidente

Lucio Lucioti

